



COMUNE DI LA LOGGIA  
PROT. N. 3033  
25 MAR. 2025  
Cat. I Classe ..... Fasc. ....

**COMUNE DI LA LOGGIA**  
**Città metropolitana di Torino**

**VERBALE N. 5 DEL 25.03.2025**

L'anno 2025 il giorno 25 del mese di marzo il sottoscritto, Dr. Moine Federico, Revisore Unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 27.06.2024, richiesto di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del D.L.gs n. 237/2000 e successive modificazioni, ricevuta via mail la documentazione necessaria in relazione alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:

**“Piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027 (PIAO). Approvazione.”**

Preso visione ed esaminata la documentazione ricevuta,

**Visti:**

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali *previste a legislazione vigente*»;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;



## Comune di La Loggia - Settore 1

- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di *incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia*» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCL secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.05.2024 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2024/2026 e integrato nel PIAO 2024/2026 approvato con delibera di G.C. n. 34 del 18.04.2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 06.02.2025 è stato modificato il Piano dei Fabbisogni 2024/2026 secondo un nuovo piano delle assunzioni a seguito dei cessazioni sopraggiunte nel 2024;
- l'art. 19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

### Esaminata

- la proposta di piano di fabbisogno di personale 2025/2027, ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O. nella sezione 3.3, prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

tipologia rapporto	Profilo	numero
TEMPO INDETERMINATO	Istruttori di Polizia Locale	n. 2
TEMPO INDETERMINATO	assunzioni programmate in data 01.02.2025 – 01.03.2025 e 01.05.2025 come da Fabbisogno approvato con deliberazione di G.C. n. 13 del 06.02.2025 e successive disposizioni	n. 3



## Comune di La Loggia - Settore 1

### Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti

entrate correnti anno 2022	8.448.025,41
entrate correnti anno 2023	7.491.870,56
entrate correnti anno 2024	8.688.613,26
<b>media entrate correnti</b>	<b>8.209.503,08</b>
<b>stanziamento definitivo FCDE 2024</b>	<b>1.373.247,94</b>
spesa di personale 2018	1.341.309,69
spesa di personale 2024	1.453.511,69
<b>% rapporto spese di personale 2024 media entrate correnti - FCDE</b>	<b>21,26</b>
<b>% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]</b>	<b>26,90</b>
<b>% incremento su base 2018 [art. 5 D.M.]</b>	<b>26,00</b>
<b>capacità assunzionali</b>	<b>348.740,52</b>

### Tenuto conto che

- con deliberazione n. 33 del 18.12.2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione n. 3 del 23.04.2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio precedente;
- con deliberazione n. <sup>M</sup> del Consiglio Comunale è stato approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- al fine di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che presentano il seguente andamento:

Indicatore		2025	2026	2027
1.1	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b> <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo+ spesa personale + debito) /entrate correnti</i>	19,64	18,96	18,87
3.1	<b>Indicatore di equilibrio economico-finanziario</b> <i>Incidenza spesa personale/spesa corrente</i>	23,72	22,60	22,50
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	6,85	7,27	7,32
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,19	0,20	0,20
3.4	Spesa di personale pro-capite	181,07	171,21	170,19
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	0,00	0,00	0,00

### Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;
- che l'attuazione del piano consente il rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale, sia per quanto riguarda il limite della spesa complessiva rappresentata dalla spesa media del triennio 2011-2013, sia per il tetto complessivo della spesa per lavoro flessibile, che dei limiti derivanti dalle cessazioni, nonché il rispetto dei limiti imposti dal D.M del 17/03/2020 (come risulta dalle attestazioni della spesa allegata al Piao);



## Comune di La Loggia - Settore 1

---

- che questo Comune non è in condizioni di dissesto finanziario né di squilibrio e che la vigente dotazione organica del personale in servizio rientra pienamente entro i parametri dipendenti-popolazione stabiliti dal predetto decreto ministeriale del 18/11/2020;
- che il numero effettivo del personale in servizio è inferiore rispetto a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente e dell'attività espletata;
- che l'Ente rispetta gli obblighi assunzionali di cui alla Legge 68/1999;
- che le nuove assunzioni sono compensate dai risparmi della spesa di personale derivante dalle cessazioni verificatesi nel 2024 di un corrispondente numero di unità di personale prevedendo la copertura dei medesimi profili professionali e che pertanto rientrano nel limite di cui all'art. 1, commi 557 e ss.mm. della legge 296/2006;

il Revisore, sulla base degli atti proposti

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In merito alla suddetta capacità occupazionale dell'Ente e raccomanda che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuato costante monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese di personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Il Revisore  
Federico Dr. MOINE

